

# «Termovalorizzatore, vizi

■ Il primo luglio viene meno Enia spa e con essa anche il Termovalorizzatore di Parma.

Per Iren spa, il colosso che nasce dalla fusione per incorporazione tra Iride ed Enia, con 3,5 miliardi di Euro di fatturato previsto, si profila l'esigenza di depennare dal proprio Piano Industriale il Termovalorizzatore di Parma, esponendosi in più a dover pagare alle Ditte cui Enia ha già assegnato i vari pacchetti progettuali i costi già sostenuti, le eventuali penali e/o danni.

Tale conclusione si ricollega in modo ineludibile ad un'attenta lettura di una Legge Regionale, una Convenzione e due Delibere, i quattro pilastri su cui poggiava il procedimento amministrativo del pro-

getto in parola.

Cercherò di spiegare nel modo più semplice la successione degli eventi. Il percorso si dipana in quattro passaggi in sequenza:

1) Il primo è la Legge Regionale n. 25 del 1999 istitutiva degli Ato (Ambito Territoriale Ottimale). Sono Agenzie pubbliche corrispondenti territorialmente alle Province. In Emilia-Romagna ce ne sono infatti nove. Queste Agenzie hanno delle competenze speciali ed esclusive in materia di Servizio Idrico e Gestione dei rifiuti urbani. L'art. 15 di questa legge definisce esattamente che: «Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati comprende lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pub-

bliche, la raccolta ed il trasporto, l'avvio al recupero e allo smaltimento ivi compreso il trattamento preliminare». Si badi bene «l'avvio al recupero e allo smaltimento» non lo smaltimento che è quindi escluso!

2) Sulla base di tale previsione l'Ato di Parma, in data 27/12/2004, stipula una Convenzione con Amps spa e, in virtù dei poteri conferitigli dalla Legge Regionale sopracitata, affida direttamente ad Amps: a. il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, piazze e aree pubbliche; b. il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani e assimilati; c. le operazioni di pretrattamento e di avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti. Aggiunge

## nella procedura»

poi: «le parti si danno atto che il servizio affidato non è comprensivo dello smaltimento e/o del trattamento di recupero-riciclaggio».

3) Quando la Provincia di Parma redige il Piano Provinciale relativo allo smaltimento dei rifiuti che prevede la realizzazione di un Termovalorizzatore, il Consiglio d'Amministrazione di Ato, pur premettendo che: «sotto il profilo formale, l'Agenzia non ha competenze per quanto concerne la parte relativa allo smaltimento dei rifiuti» adotta una delibera in cui si esprime favorevolmente in ordine alla realizzazione di un impianto di smaltimento dei rifiuti urbani mediante termovalorizzazione. Si tratta di un atto interno che non produce in se

alcun effetto giuridico.

4) Per completare l'iter amministrativo, il Comune di Parma recepisce la Convenzione tra Ato ed Amps (ora Enia) richiamata al precedente punto 2. Ed infatti il Consiglio Comunale di Parma in data 31/03/2006, ai sensi degli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 25/99, e sulla base della Convenzione che l'allora Amps (ora Enia) ha siglato in data 27/12/2004 con l'Ato di Parma, individua in Enia il soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento della totalità dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati agli urbani conferiti per un periodo di dieci anni, facendo rientrare dalla finestra ciò che nella Convenzione medesima è viceversa

espressamente escluso.

In altre parole ed in sintesi: Ato stipula con Amps (ora Enia) una Convenzione che non prevede lo smaltimento; Ato, sollecitato da Enia (già Amps), pur dichiarando la propria incompetenza in materia di smaltimento, adotta una delibera interna con cui si esprime favorevolmente alla costruzione di un Termovalorizzatore; il Comune di Parma in persona del precedente Sindaco, richiamando la Convenzione di cui sopra, affida direttamente, senza alcuna gara di evidenza pubblica, ad Enia (già Amps) la costruzione e la gestione dell'inceneritore del quale tutto si può dire tranne che non si configuri come un impianto di smaltimento....

La conclusione è ovvia e pacifica: l'affidamento diretto ad Enia (già Amps), dal 01/07/2010 Iren spa, relativo alla costruzione ed alla gestione di un Termovalorizzatore si

appalesa viziato da nullità insanabile ed irrimediabile con ogni relativa ed intuibile conseguenza in ordine alla legittimità dell'apertura del cantiere dell'inceneritore e ciò a prescindere ed indipendentemente da ogni profilo di merito.

Quello che Enia definisce «il processo autorizzativo del PAI» comprendente le Leggi Regionali n. 9/1999, n. 21/2004, il Decreto Legislativo n. 59/2005 nonché la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 938 del 15/10/2008, si riferisce ad atti relativi al rilascio del SIA (Studio Impatto Ambientale), AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), VIA (Valutazione Impatto Ambientale) ed alla Dichiarazione di Pubblica Utilità del Progetto. Tutto questo viene travolto dal vizio di legittimità del Procedimento Amministrativo di assegnazione e si svuota di qualsiasi valore.

Pietro De Angelis